



E-1

DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 113 DEL 03 GIU 2020

Città di Modica

OGGETTO: Atto di indirizzo su ipotesi transattiva per definizione contenzioso con il dipendente
(Omissis)

L'anno duemilaventi il giorno TRE del mese GIUGNO alle ore 14,10 nel
Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giun-
ta Comunale

Risultano:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	SINDACO	X	
Viola Rosario	VICE SINDACO	X	
Aiello Anna Maria	ASSESSORE	X	
Linguanti Giorgio	ASSESSORE	X	
Lorefice Salvatore Pietro	ASSESSORE	X	
Monisteri Caschetto Maria	ASSESSORE	X	
Belluardo Giorgio	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000

Il Sindaco, Ignazio Abbate, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il dipendente (omissis), all'esito di procedimento penale nei suoi confronti, ha subito condanna in primo grado, confermata in appello e parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio alla Corte di Appello di Catania per la rideterminazione della pena;
- che la Corte d'Appello di Catania, in tale giudizio di rinvio ha ribadito la condanna e rideterminato la pena, comunque condonandola per indulto, e ciò con sentenza divenuta irrevocabile in data 21 marzo 2014;
- che successivamente, la stessa Corte di Appello, con ordinanza (omissis), trasmessa al Comune di Modica in data 11.02.2015, ha disposto a carico del suddetto dipendente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena principale (di due anni ed un mese);
- che tale ordinanza è stata acquisita dall'Ente al prot. n.234 ab-E del 23.02.2015, unitamente alla sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 21.03.2014;
- che in esecuzione di tale ordinanza il Comune di Modica con determinazione del Responsabile del I Settore, (omissis), prendeva atto dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici del suddetto dipendente per la durata della pena principale, fissando la decorrenza di tale interdizione (che sospendeva il dipendente dal lavoro per la durata della condanna) dalla data di notifica dello stesso provvedimento di presa d'atto (quindi dal 3 marzo 2015);
- che nel contempo, con provvedimento del Segretario Generale dell'Ente, prot. ris. P.D. n.14 del 03.03.2015, ai sensi dell'art.7 del Regolamento Comunale in materia di responsabilità e procedimenti disciplinari, veniva nominato apposito Collegio disciplinare, che contestava allo stesso dipendente l'addebito disciplinare correlato alla condanna riportata;
- che, in data 18.06.2015, esaurita l'istruttoria del procedimento disciplinare e ritenuta la sussistenza dell'infrazione contestata, il Responsabile del I Settore ha irrogato la sanzione del licenziamento con preavviso;
- che il dipendente Sig. (omissis), veniva pertanto sospeso dal servizio in esecuzione del provvedimento di interdizione temporanea dai pubblici uffici con decorrenza dal 04.03.2015 e sino al 03.04.2017, come disposto con Determinazione (omissis);
- che con nota del 09.07.2015, il predetto dipendente contestava il disposto licenziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, commi 1 e 2, Legge 604/1966, e conseguentemente proponeva ricorso innanzi al Tribunale avverso il provvedimento datoriale di licenziamento disciplinare del 18.06.2015, notificato il 19.06.2015, al fine di ottenerne la declaratoria di illegittimità, di nullità ed inefficacia ai sensi dell'art. 18 L. n.300/1970, sulla base di molteplici motivi, tra i quali: l'incompetenza dell'organo nominato con conseguente nullità del provvedimento emesso per violazione di norme inderogabili di legge sulla competenza; violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione -- insussistenza dell'infrazione; difetto di motivazione del provvedimento disciplinare;
- che con nota prot. n. 28330 del 26.05.2016 il dipendente Sig. (omissis) eccepiva all'Ente l'errata decorrenza temporale della sospensione, producendo anche un parere dall'Ufficio legale della Presidenza della Regione Siciliana espressasi sul tema, facendo presente che l'interdizione temporanea disposta, doveva decorrere dalla data del 21.03.2014 e perciò sarebbe dovuta terminare il 22.03.2016;
- che la suddetta richiesta di ripresa in servizio formulata dal ricorrente, veniva rigettata a firma del responsabile dell'Avvocatura comunale con comunicazione di prot. n. 35229 del 07.07.2016, notificata il 13.07.2016;
- che, in attesa della decisione sull'impugnativa del licenziamento, essendo intanto decorso il termine di sospensione disposto con Determinazione (omissis), il dipendente Sig. (omissis) rientrava in servizio in data 04.04.2017;
- che infine, con sentenza n. 5912/2017 del 25.05.2017, il Giudice del Lavoro, Dott. G. Di Martino, accoglieva l'impugnazione proposta avverso il licenziamento e lo dichiarava illegittimo, ordinando al Comune di Modica la reintegrazione nel posto di lavoro occupato alla data del licenziamento;

Rilevato che, successivamente all'annullamento del licenziamento e al conseguente reintegro il dipendente (Omissis) ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro -per ottenere dal Comune di Modica il pagamento delle mensilità non percepite dal 22.03.2016 al 03.04.2017, nonché di tutti i contributi assistenziali e previdenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;

Dato atto che con provvedimento sindacale (Omissis) si è dato incarico all'avvocatura comunale di resistere in tale giudizio proposto dal dipendente (Omissis);

Vista la nota acquisita al prot. n. 0023016 del 01.06.2020, agli atti dell'Ente, con cui il legale del suddetto dipendente propone una definizione transattiva della controversia nei termini ivi riportati;

Ritenuto doveroso verificare l'opportunità e convenienza per l'Ente di un eventuale accordo transattivo, che possa evitare, nell'ipotesi di una possibile soccombenza, la condanna dell'Ente al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella accettata in via transattiva, ove si escludono gli accessori di legge inseriti nell'iniziale richiesta indennizzante;

Ritenuto pertanto di demandare a tal fine alla posizione organizzativa che, Responsabile all'epoca dei fatti in ordine agli atti che hanno definito la fattispecie da cui scaturisce la succitata richiesta del dipendente (Omissis), di valutare, con il supporto dell'avvocatura comunale, la possibilità, opportunità e convenienza di un'ipotesi transattiva della suddetta fattispecie, relazionando l'Amministrazione e, in caso positivo, sottoponendo alla stessa un'ipotesi transattiva con le suddette finalità;

Visto il D.lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 12, comma 2, L.R. n.44/91;


Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare, in merito alla fattispecie oggetto di contenzioso e richiesta risarcitoria promossi contro l'Ente dal dipendente (Omissis), meglio dettagliati in premessa e per le ragioni ivi riportate e qui da intendersi richiamate, l'atto di indirizzo di verificare la possibilità, opportunità e convenienza di una definizione transattiva della suddetta fattispecie;
2. Di demandare alla posizione organizzativa Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo, quale competente Responsabile in ordine agli atti che hanno definito la fattispecie da cui scaturisce la succitata richiesta del dipendente (Omissis), di valutare tale possibilità ed opportunità con il supporto dell'avvocatura comunale, relazionandone all'Amministrazione e, in caso positivo, sottoponendo alla stessa un'ipotesi transattiva che risulti conveniente per l'Ente rispetto all'eventualità di una sua possibile soccombenza;
3. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto atto di mero indirizzo;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di successiva votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra riportato, nell'interesse dell'Ente.


La presente proposta di deliberazione non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, trattandosi di atto di mero indirizzo ex art.49 del D.Lgs 267/2000 e si compone di n. _____ pagine.

Visto
L'Assessore al ramo



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 113 del 3 GIU. 2020

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 12 OTTOBRE 2020 al 25 GIUGNO 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale